

STATUTO

LA COMETA ASSISTENZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VERCELLI VC VIA TRINO 24

Numero REA: VC - 202323

Codice fiscale: 02647380027

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-08-2017 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 18.612/10.359 Rep./Racc.

STATUTO

Art. 1 – Denominazione

La cooperativa è denominata **"LA COMETA ASSISTENZA – società cooperativa sociale"**.

Art. 2 – Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Vercelli.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale, il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art. 3 – Durata

La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050.

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga non hanno diritto di recesso.

Art. 4 - Scopo e attività mutualistica

La cooperativa ha scopo mutualistico, svolge la propria attività senza fini di speculazione privata e si propone di ottenere, mediante l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali ai soci, operando nell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari orientati in via prioritaria ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone deboli, come definito dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni e integrazioni.

La società intende inoltre promuovere i valori e i metodi della libera e spontanea collaborazione alla cui diffusione è impegnata.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

Art. 5 – Oggetto

In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, l'attività che costituisce l'oggetto sociale è la gestione di servizi socio sanitari ed educativi e di ogni altra attività di assistenza. La società potrà, pertanto, gestire, in forma completa, sia direttamente che indirettamente:

- Case di Riposo per anziani sia autosufficienti che non autosufficienti;
- Case di Cura, anche polispecialistiche, e strutture ospedaliere per attività di diagnosi e cura per malati acuti e/o lungodegenti, comprese le attività ambulatoriali e di day-hospital;
- centri di diagnostica strumentale e di laboratorio; strutture e centri di riabilitazione fisica e psicomotoria.

Inoltre la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o di terzi, nei confronti di soggetti portatori di handicap di qualsiasi genere, di anziani autosufficienti e non autosufficienti ed in genere di tutti i soggetti individuati dalle stazioni appaltanti per i servizi affidati alla cooperativa:

- attività e servizi di riabilitazione;

- centri diurni e residenziali di accoglienza, socializzazione, psichiatrici e di igiene mentale;
- servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- servizi infermieristici e medici di assistenza alla persona sia al domicilio della stessa che nell'ambito della gestione delle varie strutture operative e di accoglienza in qualsiasi forma gestite;
- attività educative di ogni genere;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- attività di gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e integrazione a favore di migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno, eccetera;
- attività di gestione ed organizzazione di corsi di formazione professionale, docenze, seminari, convegni, metodologie didattiche, corsi di specializzazione per professionisti.

Nell'ambito della propria attività la Cooperativa potrà inoltre:

- gestire integralmente il servizio di ristorazione sia all'interno che all'esterno delle strutture ad essa affidate, sia in forma diretta che in associazione di impresa, con somministrazione e distribuzione di cibi e bevande, nonché tutte le attività connesse al funzionamento della mensa utilizzata;
- svolgere, sia all'interno delle strutture in cui opera che all'esterno delle stesse attività di lavanderia, noleggio e ricambio di biancheria piana per ogni tipo di utente, nonché la gestione del guardaroba personale degli ospiti e/o degli assistiti;
- eseguire interventi di pulizia ordinaria e straordinaria, igienizzazione delle strutture, compresi eventuali interventi di disinfestazione e derattizzazione;
- eseguire interventi di manutenzione ordinaria degli immobili, delle aree verdi ed in genere degli ambiti in cui si svolge il servizio affidato;
- svolgere servizi di trasporto in favore degli assistiti;
- fornire alle stazioni appaltanti ogni tipo di consulenza ed assistenza in materia di organizzazione e gestione dei servizi socio-sanitari e assistenziali;
- gestire in generale i servizi per le case di cura, per le case di riposo ed in genere per tutti i centri di assistenza e sanitari gestiti dalla società, ed in particolare relativamente a: finanza; amministrazione e contabilità generale; acquisti e servizi generali; adempimenti societari; sistemi informativi; rapporti con i clienti; gestione amministrativa del personale; rapporti esterni e sindacali; sorveglianza; centralino. Il tutto nel rigoroso rispetto della normativa prevista in materia di professioni protette.

Per conseguire tali scopi la cooperativa può concorrere ad aste pubbliche o private e a licitazioni private o altre; partecipare in qualsiasi forma a consorzi, ad enti pubblici e privati aventi finalità identiche e simili a quelle della cooperativa.

La cooperativa è altresì impegnata ad integrare – in modo permanente o secondo contingenti opportunità – la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo e aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La società potrà pure compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie e/o utili per il raggiungimento dello scopo sociale, con espressa esclusione delle attività di intermediazione mobiliare e finanziaria nei confronti del pubblico.

Essa potrà assumere partecipazioni anche azionarie in altre società, anche cooperative, od imprese, che abbiano oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio, purchè la detta attività venga svolta in via meramente strumentale.

Essa potrà inoltre, sempre in via strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale, stipulare mutui, concedere garanzie anche ipotecarie, avalli e fideiussioni, anche a favore di terzi escluso comunque l'esercizio dell'attività bancaria ed assicurativa.

La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

La società può inoltre istituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazioni pluriennali finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificate ed integrative.

Art. 6 – Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 7 – Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 8 – Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato, comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Quando i soci sono persone fisiche in un numero compreso tra tre e otto, la cooperativa, può evitare lo scioglimento di cui al comma precedente, deliberando, prima del predetto termine, l'adozione delle norme della società a responsabilità limitata, mediante approvazione di un nuovo statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente.

I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Possono essere soci lavoratori, quanti con la loro attività manuale o intellettuale possono contribuire al conseguimento degli scopi sociali enunciati in precedenza, nonché attivamente cooperare all'esercizio e allo sviluppo della cooperativa, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto della propria attività lavorativa.

Possono anche essere soci quelle persone che, pur non esercitando le attività dello statuto, possono contribuire al raggiungimento in modo più completo degli scopi sociali, nei limiti stabiliti dalla legge.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La posizione giuridica del socio, che con prestazione lavorativa partecipa alla elaborazione ed alla realizzazione dei programmi di attività e di sviluppo sociali ed ai risultati economici della gestione, si configura come "lavoratore associato" e lo statuto assume pertanto valore di "patto societario".

La retribuzione sarà determinata dal consiglio di amministrazione che terrà conto anche della situazione economica della cooperativa.

Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private, che abbiano scopi uguali o simili a quelli previsti dal presente statuto.

Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Possono, infine, essere soci coloro che, persone fisiche e/o persone giuridiche, contribuiscono con le proprie risorse al conseguimento dei medesimi scopi sociali sopra enunciati.

I soci finanziatori possono essere:

a) Soci sovventori, coloro che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo o l'ammodernamento aziendale.

b) Soci cooperatori finanziatori, coloro che partecipano al finanziamento della Cooperativa mediante la sottoscrizione di azioni di partecipazione cooperativa, eventualmente emesse ai sensi del presente statuto.

I soci sovventori sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Ove non siano previste particolari disposizioni a loro favore su diritti patrimoniali o amministrativi, ad essi si applicano, in quanto compatibili, le norme comuni dettate dalla legge o dal presente statuto per i soci cooperatori.

Art. 8bis – “Soci speciali”

Potranno aderire alla società, nei limiti di legge, anche persone fisiche interessate alla formazione e/o all'inserimento lavorativo ed in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale anche in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

I soci di cui al comma precedente verranno iscritti in una categoria speciale così come disposto dall'art. 2527 c.c.

Il regolamento interno stabilirà, per le varie mansioni, il periodo massimo di permanenza nella categoria speciale. In ogni caso esso non potrà superare i limiti fissati dall'art. 2527 c.c.

I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, oltre che per i casi previsti dall'art. 15 del presente statuto, qualora l'organo amministrativo accerti il mancato rispetto dei doveri inerenti la formazione professionale o il mancato rispetto degli standard produttivi prefissati dalla cooperativa.

I soci appartenenti alla categoria speciale hanno i diritti degli altri soci cooperatori, salvo le limitazioni previste dall'art. 28 del presente statuto.

Art. 9 – Procedura di ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

– se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;

- la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare del capitale che si propone di sottoscrivere;
- la dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto e del regolamento interno.

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta, su domanda dell'interessato, con deliberazione degli amministratori, i quali, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti, deliberano sulla domanda secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo delle azioni, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, nonché l'eventuale tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 10 – Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci (comprensivo, eventualmente, anche dei propri riferimenti telefonici e/o di telefax e/o di posta elettronica), per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci. E' onere del socio provvedere a tale comunicazione nonché provvedere, altresì, alla comunicazione di eventuali successivi cambiamenti, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 11 – Obblighi dei soci

Il socio deve versare l'importo delle azioni sottoscritte.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il soprapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.
- l'eventuale tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati. Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Art. 12 – Trasferimento delle azioni dei soci cooperatori

Le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

In alternativa alla autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare le azioni di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Art. 13 – Acquisto di azioni proprie

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare azioni della società, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 14 – Recesso

Il diritto di recesso compete:

- nei casi previste dalle norme sulle società per azioni in quanto compatibili;
- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
- ai soci cooperatori che non si trovino più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del

recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 15 – Esclusione – Categorie Speciali – Risoluzione del rapporto di lavoro

L'esclusione del socio può aver luogo:

- 1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento interno, se esistente, o dal rapporto mutualistico;
- 2) per cause connesse al rapporto mutualistico associativo:
 - a) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
 - b) nel caso indicato all'articolo 2531;
 - c) nei casi previsti dall'articolo 2286;
 - d) nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;
 - e) nel caso in cui permanga moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società dopo trenta giorni dall'intimazione di pagamento;
 - f) quando il socio non esibisca entro il termine di legge e comunque entro 5 giorni dalla richiesta formale da parte della Cooperativa, il permesso di soggiorno in corso di validità o documentazione equipollente - D.lgs. 286/98 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - g) quando il socio non partecipa, ancorché formalmente diffidato, al lavoro dell'impresa sociale, alle attività ed iniziative organizzate dalla Cooperativa o alla assemblea dei soci;
 - h) quando il socio raggiunge l'età pensionabile, salva espressa deroga del Consiglio d'Amministrazione;
 - i) quando il socio superi il periodo di conservazione del posto di lavoro per malattia (periodo di comportamento);
 - j) quando il socio non superi il periodo di prova;
 - k) quando il socio per più di 12 mesi rimanga a zero ore;
- 3) per cause disciplinari
 - a) quando in qualunque modo il socio arrechi danni alla Cooperativa e all'immagine della stessa;
 - b) quando il socio violi le norme di riservatezza e divulghi a terzi notizie relative alle strategie, decisioni e fatti della Cooperativa e sulla situazione economico-finanziaria della stessa nonché diffonda informazioni che rechino discredito alla Cooperativa;
 - c) quando il socio resti assente dal lavoro, senza giustificazione, per più di due giorni;
 - d) abbandono del posto di lavoro da parte del socio a cui sia specificatamente affidato mansione di sorveglianza, custodia e controllo o nel caso in cui possa derivare pregiudizio all'incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti;

- e) quando il socio procuri guasti e danni anche non gravi a cose, attrezzature, mezzi, impianti e quanto altro esistente presso la Cooperativa o presso la Committenza;
- f) quando il socio non rispetti le norme e le regole stabilite dal Regolamento Interno, commetta atti che comportino pregiudizio alla disciplina, all'igiene e alla morale della Cooperativa;
- g) quando il socio non utilizzi i dispositivi di protezione individuali forniti dalla Cooperativa e non rispetti tutte le procedure di sicurezza emanate dalla stessa;
- h) quando il socio si presenti al lavoro in stato di incapacità lavorativa (ubriachezza o di alterazione derivante dall'uso di stupefacenti);
- i) quando il socio violi per qualsiasi motivo le norme sulla privacy della Committenza;
- j) quando il socio commetta furti, nella Cooperativa e nella Committenza, di beni di qualunque natura a chiunque appartenenti;
- k) quando, essendo già socio lavoratore subordinato presso la Cooperativa, il socio presti qualunque lavoro subordinato o autonomo a favore di terzi, senza lo specifico consenso del Consiglio di Amministrazione;
- l) quando il socio abbia comportamenti d'insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti d'obbedienza ad ordini;
- m) quando il socio abbia comportamenti lesivi alla persona (litigi - ingiurie - dissidi - minacce - disordini e risse) nei confronti di altri soci, membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché produca maltrattamenti nei confronti di ospiti e di eventuali terzi fruitori dei servizi forniti dalla Cooperativa;
- n) quando il socio svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- o) quando il socio svolga nel posto di lavoro lavori per conto terzi o per proprio conto;
- p) quando il socio utilizzi impropriamente, senza autorizzazione scritta, apparecchiature di proprietà della Cooperativa o della Committenza per uso personale;
- q) quando il socio simuli un infortunio sul lavoro per recare danno alla Cooperativa;
- r) quando il socio violi il divieto di fumare in luoghi di lavoro ad elevato rischio d'inflammabilità;
- s) quando il socio a seguito di visita del medico competente risulti non più idoneo alla mansione affidata e la Cooperativa non è in grado di proporgli attività lavorative alternative compatibili con il suo stato di salute;
- t) quando il socio sia stato sospeso per motivi disciplinari dall'attività lavorativa per almeno 15 giorni negli ultimi due anni;
- u) quando il socio a seguito di collocazione a zero ore non si presenti alla nuova sede di lavoro proposta dalla Cooperativa per almeno due volte;
- v) condanna ad una pena detentiva comminata al socio, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo

svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore;

w) per altre cause disciplinari per le quali il regolamento interno preveda sanzione dell'esclusione della cooperativa.

Per i soci appartenenti alla categoria speciale l'esclusione potrà essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che per le ragioni previste nei precedenti punti, anche per l'accertato mancato rispetto dei doveri inerenti alla formazione professionale o mancato rispetto degli standard produttivi prefissati dalla cooperativa nonché per un accertato mancato efficace inserimento nello scambio mutualistico.

Il provvedimento d'esclusione deve essere deliberato dall'organo amministrativo. Contro la deliberazione d'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

La risoluzione del vincolo associativo determina anche la contemporanea e contestuale risoluzione del rapporto di lavoro e dei rapporti mutualistici pendenti.

Il rapporto di lavoro si risolve, oltre che nei casi di esclusione di cui all'articolo precedente, in tutti i casi in cui la legge, il regolamento interno e il contratto collettivo applicato lo consentano.

In tutti i casi in cui interviene la risoluzione del rapporto di lavoro detta risoluzione comporterà anche il contestuale scioglimento del rapporto associativo.

Art. 16 – Morte del socio

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso delle azioni secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Art. 17– Liquidazione e rimborso delle azioni

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto al rimborso del valore nominale delle quote versate eventualmente aumentate per rivalutazione e/o ristorno oppure, in caso di perdita, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto societario. Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro centottanta giorni all'approvazione del predetto bilancio.

La domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello di cessazione del rapporto societario. Le quote non rimborsate saranno destinate al fondo di riserva legale indivisibile.

Art. 18 – Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 19 – Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, variabile e formato:

– dai conferimenti dei soci cooperatori;

– dai conferimenti effettuati a fronte dell'emissione di strumenti finanziari quali quelli dei soci sovventori, costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e quelli rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;

b) dalla riserva legale;

c) dall'eventuale sovrapprezzo;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Art. 20 – Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 21 – Capitale sociale

Il capitale è variabile ed è rappresentato da azioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento) ciascuna.

Nessun socio può avere tante azioni, il cui valore nominale sia complessivamente superiore al limite previsto dalla legge.

Art. 22 – Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Il bilancio dovrà essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 22-bis – Bilancio sociale

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio sociale, secondo linee guida

adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali.

Il bilancio sociale deve essere presentato all'assemblea dei soci unitamente al bilancio d'esercizio.

Art. 23 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento redatto e approvato ai sensi dell'articolo 2521 ultimo comma c.c., con la precisazione che si dovrà tenere conto, in via generale, della quantità e qualità degli scambi mutualistici.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- erogazione diretta
- aumento gratuito del capitale sociale
- emissione di strumenti finanziari

Art. 24 – Utili

L'assemblea che approva il bilancio, successivamente alla eventuale delibera sulla distribuzione dei ristorni a norma dell'articolo precedente, delibera sulla distribuzione degli utili e provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei limiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

L'assemblea può sempre deliberare che in deroga alle disposizioni del precedente comma, e fatti salvi i disposti delle lettere a) e b), la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta ai fondi di riserva oppure che la quota non destinata a riserva obbligatoria venga devoluta ai soci lavoratori a titolo di ristorno, nei limiti previsti dalla legge.

La società potrà accantonare alla riserva indivisibile prevista dall'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904 somme destinate a scopi di pubblica utilità.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Art. 25 - Strumenti finanziari

La Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

Rientrano in tale categoria anche le azioni sottoscritte dai soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59; le azioni di partecipazione cooperativa

possono essere emesse soltanto se ed in quanto la cooperativa con deliberazione dell'assemblea ordinaria abbia adottato procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo le modalità attuative determinate da apposito regolamento, approvato all'uopo dalla stessa assemblea ordinaria.

L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci, con la quale vengono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, il valore nominale, le eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti.

La società ha facoltà di non emettere i titoli.

I conferimenti dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili. I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro dovranno essere effettuati quanto al venticinque per cento, unitamente all'eventuale intero sovrapprezzo, all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa e attribuiscono la qualifica di socio finanziatore. A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori.

Ai possessori di strumenti finanziari a cui spetta il diritto di voto è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo criteri fissati dall'Assemblea straordinaria nella delibera di emissione. Qualora siano emesse azioni ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti. In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale. Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo possessore di strumenti finanziari ed in capo al singolo socio sovventore, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato. All'inizio di ogni assemblea, il Presidente della stessa dichiara, in base al criterio di cui sopra, quanti voti sono attribuiti in concreto ai soci finanziatori.

Le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi sono remunerate nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, fermi tuttavia restando i vincoli previsti dall'art. 2514 c.c..

La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di

alcuni amministratori o sindaci, purché in numero non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare il nominativo dell'acquirente all'Organo amministrativo, il quale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere liberamente all'acquirente indicato, purché la vendita sia conclusa e comunicata all'Organo Amministrativo, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita entro centoventi giorni a partire dal ricevimento della lettera di comunicazione del gradimento o della scadenza del termine di cui sopra per il diniego di gradimento.

In caso di trasferimento delle azioni a soci cooperatori, si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'articolo 2514 c.c.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai possessori di strumenti finanziari partecipativi spetta il diritto il recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, se corrisposto ad un socio cooperatore titolare degli strumenti finanziari stessi, mentre potrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, maggiorato della quota parte delle riserve divisibili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, se corrisposto ad un socio non cooperatore titolare degli strumenti finanziari.

Art. 26 – Assemblea

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede legale, purché non all'estero. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se esistente, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea viene convocata mediante pubblicazione quindici giorni prima dell'assemblea dell'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica oppure alternativamente in uno dei seguenti quotidiani: La Stampa, Il Corriere della Sera e Il Giornale.

In deroga a quanto sopra, la convocazione può essere effettuata mediante avviso inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci).

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno fissato per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo, se esistente. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, se esistente, non presenti.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea assunta a maggioranza dei presenti. Il voto deve, comunque, essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e

pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi dell'articolo 2366, quarto comma c.c.) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 27 – Maggioranze costitutive e deliberative

Salvi i casi nei quali la legge stabilisce inderogabilmente una maggioranza diversa, e fermi in ogni caso gli altri limiti di legge, l'assemblea sia ordinaria sia straordinaria delibera, in prima convocazione, con la maggioranza dei voti esprimibili e in seconda convocazione con la maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 28 – Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore persona fisica ha un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Ad ogni socio cooperatore persona giuridica spettano cinque voti.

I soci iscritti alla categoria speciale, trascorsi novanta giorni dall'ammissione, hanno diritto di voto nelle assemblee straordinarie e nelle assemblee ordinarie relativamente alle seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio;
- b) nomina degli amministratori;
- c) nomina del collegio sindacale, nei casi previsti dall'art. 2477 c. c., nonché, ove previsto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- d) approvazione del regolamento interno.

Fermi i limiti di legge ed i limiti di cui all'articolo 25 del presente statuto, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione.

Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e, conformemente alla deliberazione che ne determina l'emissione, dal presente statuto.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte le azioni, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

Art. 29 – Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque soci.

La rappresentanza non può essere conferita né ai componenti dell'organo amministrativo o di controllo, né ai dipendenti della cooperativa, né alle società da essa controllate o ai membri dell'organo amministrativo o di controllo e ai dipendenti di queste, ancorché soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci.

Art. 30 – Assemblee separate

Verificandosi le condizioni previste dal 2° comma dell'art. 2540 c. c., l'assemblea generale sarà preceduta dalle assemblee separate.

Se le assemblee separate si sono rese necessarie unicamente per superamento del numero dei soci esse si terranno in tutti i Comuni in cui prestano attività lavorativa almeno 100 (cento) soci cooperatori. I Comuni con un numero inferiore di soci saranno aggregati al Comune più vicino con i requisiti minimi per lo svolgimento dell'assemblea separata. I soci cooperatori momentaneamente non occupati ed i soci sovventori e i soci finanziatori con diritto di voto partecipano alle

assemblee separate in base al loro Comune di residenza o, se non residenti in Italia, in base al Comune dove hanno la residenza fiscale.

Se le assemblee separate si rendono necessarie per superamento del numero dei soci e perché si realizzano più gestioni mutualistiche esse si terranno per ogni gestione mutualistica. Se la stessa gestione mutualistica comprende territori siti in oltre tre province si procederà ad indire assemblee in ogni provincia con almeno 500 (cinquecento) soci rientranti nella gestione mutualistica stessa. I soci operanti in una provincia che non raggiunge il numero minimo saranno aggregati alla provincia più vicina con il numero minimo.

Per i soci sovventori ed i soci finanziatori con diritto di voto si terrà una unica assemblea separata.

Le assemblee separate si terranno nella provincia competente territorialmente, potranno svolgersi in date diverse ma in modo che l'ultima avvenga in un giorno che preceda di almeno quattro giorni l'assemblea generale e dovranno avere lo stesso ordine del giorno dell'assemblea generale.

Per la partecipazione dei soci alle assemblee separate, per la costituzione e validità delle medesime, per le deleghe e per le votazioni si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente statuto per le assemblee.

Ogni assemblea separata elegge, scegliendoli tra i soci, i delegati all'assemblea generale, in proporzione di un delegato ogni 25 (venticinque) soci o frazione.

Le assemblee separate sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o da un amministratore appositamente designato dal consiglio.

Ricorrendo le condizioni per lo svolgimento delle assemblee separate all'assemblea generale parteciperanno i delegati eletti nelle assemblee separate stesse. I soci non delegati che hanno partecipato alle assemblee separate possono assistere all'assemblea generale ma senza diritto di voto e di parola.

Il numero dei delegati delle assemblee separate partecipanti all'assemblea generale ne condiziona la validità sia in prima che nelle successive convocazioni.

Art. 31 – Amministrazione

L'amministrazione della società spetta, a seconda di quanto di volta in volta stabilito nell'atto di nomina:

- a) a un amministratore unico;
- b) a un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per un periodo, non superiore a tre esercizi, stabilito dall'assemblea all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 32 – Adunanze del consiglio

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea che ha nominato il consiglio stesso; il consiglio può inoltre nominare un vice presidente ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, nonché i sindaci effettivi, se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto, mutatis mutandis, delle condizioni previste all'articolo 26 per le riunioni assembleari.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 33 - Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c.

Art. 34 – Poteri di gestione

All'organo amministrativo competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa; gli spetta, inoltre, la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale o in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art. 35 - Deleghe

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi membri, anche disgiuntamente, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c.. Non possono, inoltre, essere delegati i poteri di cui all'articolo 2544, comma primo c.c..

Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art. 36 – Rappresentanza

L' amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente e al vice presidente del consiglio di amministrazione, se nominato, nonché agli amministratori delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta, secondo quanto stabilito nella deliberazione di nomina e nei limiti dei poteri ad essi attribuiti.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 37 – Compensi e rimborsi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Art. 38 – Collegio sindacale, revisore e controllo contabile

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, a scelta dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis, comma 3 del codice civile l'Assemblea ordinaria potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

Art. 39 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 40 - Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c.

Art. 41 – Regolamento

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea ordinaria che delibererà con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 42 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio presso la quale è iscritta la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni, ad istanza della parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

L'organo arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina.

L'arbitrato sarà irrituale e secondo equità.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al provvedimento arbitrale saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'organo arbitrale.

Le parti autorizzano espressamente l'organo arbitrale a determinare il corrispettivo della propria prestazione.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e le determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Art. 43 – Disposizioni finali

Per quanto non regolato dall'atto costitutivo o dal presente statuto, valgono le disposizioni previste dal codice civile, dalle leggi speciali, nonché ogni altra disposizione di legge in materia.

All'originale firmato:

Marta Bellotti

Orlando Monteleone

Raffaele Raviglione

Manuela Caldera

Francesca Trecarichi

Maristella Bove

Falcetta Giovanna

Debora Ramorino

Daniela Zulato

Pietro Rondano Notaio

24 di 24